

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.**

**ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 24.02.2006
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2013**

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi informativi
- Art. 4 Criteri generali
- Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento e/o recupero

- Art. 6 Classificazione dei rifiuti
- Art. 7 Rifiuti urbani
- Art. 8 Rifiuti speciali
- Art. 9 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 10 Rifiuti pericolosi
- Art. 11 Attività di competenza del Comune
- Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati
- Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

- Art. 14 Definizione della zona di raccolta
- Art. 15 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
- Art. 16 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta
- Art. 17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 18 Trasporto dei rifiuti
- Art. 19 Smaltimento e Recupero dei rifiuti

TITOLO IV I Servizi di raccolta porta a porta

- Art. 20 Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta
- Art. 21 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

TITOLO V I Servizi di raccolta presso il Centro di raccolta comunale

- Art. 22 Predisposizione del centro di raccolta comunale
- Art. 23 Gestione del centro di raccolta comunale

TITOLO VI Altri servizi di raccolta

- Art. 24 Servizi di raccolta su chiamata
- Art. 25 Servizio di raccolta dei Rifiuti Speciale Assimilati agli Urbani

TITOLO VII Gestione dei rifiuti urbani

- Art. 26 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indifferenziati (frazione secca)
- Art. 27 Conferimento e Raccolta dei rifiuti organici domestici (frazione umida)
- Art. 28 Conferimento e raccolta e degli ingombranti
- Art. 29 Conferimento e raccolta dei beni durevoli
- Art. 30 Conferimento e raccolta del materiale cartaceo
- Art. 31 Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
- Art. 32 Conferimento e raccolta dei rifiuti inerti
- Art. 33 Conferimento e raccolta dell'olio vegetale
- Art. 34 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità
- Art. 35 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 36 Frequenze dei servizi di raccolta domiciliare

TITOLO VIII Gestione dei rifiuti di imballaggio

Art. 37 Competenze

Art. 38 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta

Art. 39 Frequenze dei servizi di raccolta

TITOLO IX Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 40 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 41 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

TITOLO X Gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Art. 42 Gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

TITOLO XI Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del “fai da te”

Art. 43 Smaltimento di veicoli a motore

Art. 44 Servizi di raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, degli accumulatori al piombo esausti e dei pneumatici usurati

Art. 45 Modalità di conferimento e raccolta differenziata degli accumulatori al piombo esausti, dell'olio minerale esausto e dei pneumatici usurati

TITOLO XII Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 46 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

Art. 47 Uso di materiale in carta riciclata

TITOLO XIII Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 48 Definizione

Art. 49 Raccolta, trattamento e spazzamento

Art. 50 Contenitori porta rifiuti

Art. 51 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

Art. 52 Pulizia dei mercati

Art. 53 Aree occupate da esercizi pubblici

Art. 54 Carico e scarico di merci e materiali

Art. 55 Rifiuti da attività edilizie

Art. 56 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Art. 57 Asporto di scarichi abusivi

Art. 58 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Art. 59 Sgombero della neve

TITOLO XIV Disposizioni finali

Art. 60 Divieti

Art. 61 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Art. 62 Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 63 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 64 Controlli

Art. 65 Accertamenti

Art. 66 Sanzioni

Allegato 1

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusa la raccolta differenziata.

In particolare vengono stabilite:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del conferimento, del servizio di raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;
- d) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei capitolati speciali d'appalto inerenti i servizi in esso contemplati.

Art. 2 Definizioni

Nel regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie elencate nell'allegato A del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **IMBALLAGGIO**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- c) **IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- d) **IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- e) **IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

- f) **RIFIUTO DI IMBALLAGGIO**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;
- g) **PRODUTTORE**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- h) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- i) **PRODUTTORE DI IMBALLAGGI**: il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l'importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- j) **UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI**: il commerciante, il distributore, l'addetto al riempimento, l'utente di imballaggi e l'importatore di imballaggi pieni;
- k) **CONSUMATORE DI IMBALLAGGI**: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- l) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- m) **SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE**: il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale;
- n) **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate all'art. 6, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- o) **RACCOLTA**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- p) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- q) **CONTENITORI STRADALI**: contenitori posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico (solitamente la sede stradale), a svuotamento meccanico o manuale, caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse: sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indistinta dei rifiuti;
- r) **ISOLA ECOLOGICA**: raggruppamento di contenitori stradali ciascuno adibito alla raccolta di una diversa frazione di rifiuti;
- s) **CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**: struttura di supporto ai servizi di raccolta, consistente in un'area attrezzata, custodita ed accessibile in orari stabiliti, destinata al conferimento differenziato, da parte dell'utenza e dei servizi di raccolta sul territorio, di rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del punto 8.5.1 della D.G.R. 27.06.2005 n. 8/220;
- t) **AREA ATTREZZATA PER LO STOCCAGGIO E LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI** (eventualmente abbreviata in "area di valorizzazione"): area destinata allo stoccaggio, selezione, valorizzazione e cessione a terzi delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata
- u) **RIUTILIZZO**: qualsiasi operazione nella quale un oggetto è reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. Tale oggetto riutilizzato diventa rifiuto quando cessa di essere reimpiegato;
- v) **SMALTIMENTO**: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- w) **RECUPERO**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

- x) **RICICLAGGIO**: ritrattamento dei rifiuti, in un processo di produzione, per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- y) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- z) **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- aa) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- bb) **COMPOST DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- cc) **ECOMOBILE**: automezzo predisposto alla raccolta, in tempi e luoghi stabiliti, dei R.U.P (rifiuti urbani pericolosi) e dei T/F (Tossici e/o infiammabili).

Art. 3 Principi informativi

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la flora e la fauna e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997. A tale scopo il Comune provvede a:

- a) regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- b) coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;
- c) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorirne il riutilizzo.

- d) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo e smaltimento;
- e) incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti soggetti a privativa comunale;
- f) adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;
- g) dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi quali-quantitativi, utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.

Art. 4 Criteri generali

La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, articolato su base territoriale.

Essa è finalizzata a:

- a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti "usa e getta";
- b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
- d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- b) della variazione delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
- j) della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni.
- k) delle interazioni col nascente sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI

Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,

- b) ai rifiuti radioattivi;
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento e/o recupero

Art. 6 Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

Art. 7 Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97, meglio descritti ed identificati al successivo articolo 9;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 8 Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali non esclusi dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art 8 comma 1, lettera c del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 9 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

In virtù dell'Art. 21, comma 2, lettera g) del D.LGS. 22/97 e successive integrazioni e della Legge Comunitaria 1995-1997 articolo 17, comma 3, il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti a privativa comunale allo stesso modo dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

CRITERI QUALITATIVI: devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli dell'elenco esemplificativo di cui alla Delibera C.I. 27 luglio 1984, n°1, punto 1.1.1., lettera a) riportato integralmente all'allegato 1. Sono comunque esclusi dall'assimilabilità i rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 37 comma 3 del presente regolamento.

CRITERI QUANTITATIVI: La quantità massima/annua dei rifiuti speciali prodotti nell'insediamento, assimilati per qualità, destinata al servizio pubblico di nettezza urbana non deve superare le 3 t/anno.

L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 22/97, non appena emanate le nuove disposizioni.

Art.10 Rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D (sulla base degli allegati G, H ed I) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Art.11 Attività di competenza del Comune

1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:
 - a) tutti i rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti assimilati che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma 2.
2. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino in eventuali accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97.
3. Il Comune si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 18.08.00 n. 267, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune nelle forme, anche obbligatorie, previste D.Lgs. 18.08.00 n. 267, e dell'articolo 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art.12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art.13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3.

TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art.14 Definizione della zona di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati è esteso su tutto il territorio comunale.

Art.15 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e il collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui all'art. 14, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi a seconda della frazione di rifiuto e dell'utenza interessate.

Art.16 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche di cui all'art. 11, comma 3, il servizio di raccolta è articolato in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti :

- servizi di raccolta PORTA A PORTA
- servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta Comunale
- servizi di raccolta SU CHIAMATA
- altri servizi specifici

Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V e VI.

Art.17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati

I soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dovranno, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, pesare i rifiuti raccolti presso la pesa pubblica più vicina, e/o presso una pesa concordata con l'Amministrazione, attenendosi alle modalità di seguito descritte.

Determinazione della tara;

Completamento delle operazioni di carico;

Determinazione del peso lordo;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di presenziare a tali operazioni tramite il personale dell'Area Ecologia.

Art.18 Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione o stoccaggio al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui al Titolo 1 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art.19 Smaltimento e Recupero dei rifiuti

Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere v) ed w) devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs. 22/97 conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. stesso.

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.

TITOLO IV I Servizi di raccolta porta a porta

Art. 20 Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta devono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:

- a) imballate in sacchi a perdere trasparenti distribuiti dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana conformi alle disposizioni di seguito articolate;
- b) prive di imballo ma idoneamente compattate al fine di evitarne il disperdimento;
- c) in particolari contenitori dedicati mono o pluriutenza presi in carico dagli utenti (per la Frazione F.O.R.S.U) e di proprietà degli utenti (per la Frazione , che devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.

Dal 01.01.2014 saranno distribuiti senza costo diretto, dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana Comunale, a tutte le utenze:

- n. 2 rotoli composti da 26 sacchi ciascuno (dimensione sacco 70x110 cm e capacità 110 l) di colore verde con logo del Comune di Grassobbio e dicitura "Comune di Grassobbio – frazione secca";
- n. 2 rotoli composti da 26 sacchi ciascuno (dimensione sacco 70x110 cm e capacità 110 l) di colore giallo con logo del Comune di Grassobbio e dicitura "Comune di Grassobbio – frazione plastica";

I rotoli saranno consegnati all'utenza presso il Centro di Raccolta Comunale di Via Padre Elzi n. 33 – 35 nei giorni di martedì, giovedì e sabato, secondo gli orari di apertura del Centro.

Per il ritiro dei sacchi (in rotoli):

- l'utenza domestica dovrà essere munita di tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi), utilizzata anche per l'accesso;
- l'utenza non domestica dovrà essere munita di badge (tessera apposita), utilizzata anche per l'accesso.

Ulteriori sacchi in aggiunta alla prima fornitura dovranno essere acquistati, sempre in rotoli da n. 26 pezzi, presso il Centro di Raccolta Comunale mediante l'uso della tessera CRS o badge.

Il costo di ogni rotolo aggiuntivo verrà addebitato nell'avviso di pagamento annuale del tributo.

A partire dall'anno 2015 ogni singola utenza dovrà provvedere all'acquisto dei sacchi, di colore verde per la raccolta della frazione secca o di colore giallo per la raccolta della frazione plastica, presso il Centro di Raccolta Comunale mediante l'uso della tessera CRS o badge.

Il costo di ogni rotolo aggiuntivo verrà addebitato nell'avviso di pagamento annuale del tributo.

Per il 2014, in via transitoria, è ammesso l'uso di sacchi privi delle menzionate diciture ma comunque trasparenti, al fine di consentire l'adeguamento dell'utenza alle presenti disposizioni.

Dal 01.01.2015 saranno asportate esclusivamente le frazioni di rifiuti contenuti in sacchi trasparenti conformi alle disposizioni del presente articolo

Art. 21 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è, in particolare, regolato dalle seguenti norme:

I sacchi ed i contenitori devono essere esposti fuori dalle abitazioni e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi.

E' fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta. I contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente.

E' fatto espresso divieto di abbandonarli e di esporli prima delle ore 21.00 della sera precedente il giorno di raccolta. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta **in modo da essere ben visibile agli operatori addetti alla raccolta** e da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione.

I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti.

E' fatto divieto di:

- introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
- introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
- riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
- conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.

In caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema porta a porta senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, e in genere alla popolazione ed all'ambiente.

Il gestore del servizio predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

TITOLO V Servizi di raccolta presso il Centro comunale di raccolta

Art. 22 Predisposizione del Centro di Raccolta Comunale

- 1) Il Comune di Grassobbio dispone in Via C. Colombo di un Centro di Raccolta Comunale, quale centro di stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti dalle utenze (domestiche e non domestiche).
- 2) Presso il centro di raccolta comunale possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di Rifiuti Urbani da Raccolta Differenziata e RSA (Rifiuti Speciali Assimilabili) per le quali si sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale.
- 3) In particolare il centro comunale di raccolta intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:
 - a) **rifiuti ingombranti indifferenziati delle utenze domestiche e rifiuti speciali assimilati agli urbani delle utenze non domestiche;**
 - b) **carta e cartone;**
 - c) **imballaggi in carta, vetro e plastica e metallo;**
 - d) **vetro (sia imballaggi che lastre)**
 - e) **plastica e film plastici;**
 - f) **polistirolo;**
 - g) **metalli e scatolame;**
 - h) **beni durevoli;**
 - i) **frigoriferi e altri beni durevoli contenenti CFC;**
 - j) **rifiuti legnosi (legno trattato e non trattato);**
 - k) **frazione verde derivante da potatura di alberi e sfalci d'erba, scarti ligneo-cellulosici naturali;**
 - l) **olio vegetale;**
 - m) **olio minerale** esausto fino ad un quantitativo massimo di 500 lt nel rispetto dell'art. 2 del D.M. 16.05.1996 n. 392;
 - n) **materiali inerti derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio da utenze domestiche in locali adibiti ad abitazione;**
 - o) **R.U.P. e farmaci;**
 - p) **siringhe usate;**
 - q) **accumulatori al piombo** derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche;
 - r) **pneumatici;**
 - s) **Abiti e prodotti tessili;**
 - t) **Rifiuti dalla pulizia delle strade compresi i cestini stradali;**

- u) **Altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 2, purchè il loro conferimento sia previsto dal Regolamento Comunale ex art. 21 del D.Lgs 22/97, per le quali non fosse ancora stata attivata alcuna altra forma di Raccolta Differenziata sul territorio.**
- 5) Le utenze dovranno usufruire dei servizi di raccolta differenziata "porta a porta" e non sarà ammesso il conferimento diretto presso il centro comunale di raccolta, delle frazioni di rifiuto per i quali è attivo il servizio di raccolta domiciliare con esclusione di quelle per le quali è prevista la raccolta presso il centro.

Art. 23 Gestione del Centro di Raccolta Comunale

All'interno del centro di raccolta comunale possono essere svolte solamente le operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di recupero quale il raggruppamento dei rifiuti per tipologie omogenee.

Il Centro di raccolta comunale dovrà restare aperto agli utenti in giorni e orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Potranno accedervi:

- i cittadini residenti **in regola con il pagamento della tariffa rifiuti;**
- i produttori di **RSA attivi sul territorio Comunale in regola con il pagamento della tariffa rifiuti** mediante rilascio da parte degli uffici comunali competenti di apposito documento autorizzativo;
- eventuali altri soggetti, pubblici o privati, con cui sia stata stipulata apposita convenzione nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Centro di raccolta comunale sarà vigilato al fine di:

- a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel Centro di raccolta di proprietà del Comune;
- d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

Il gestore del servizio dovrà:

- a) compilare i formulari di identificazione dei rifiuti ed i registri di carico e scarico delle merci nei casi previsti dalla legge;
- b) redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dal Centro di raccolta comunale;
- c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
- d) segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- e) verificare il contenuto dei sacchi trasparenti o semitrasparenti e far sempre provvedere allo svuotamento dei sacchi opachi al fine di verificare che il contenuto sia o meno conferibile presso gli appositi contenitori del centro di raccolta comunale;
- f) far depositare i mobili e gli arredamenti separati nelle diverse tipologie che li compongono, affinché il volume da essi occupato sia ridotto al minimo;

- g) accertare che le quantità, le tipologie e le modalità di conferimento degli RSA corrispondano a quanto indicato sulla specifica autorizzazione rilasciata a ciascun utente e dovrà annotarvi le segnalazioni e le indicazioni previste;
- h) provvedere allo sgombero dei rifiuti abbandonati all'ingresso del centro di raccolta comunale e/o fuori dagli opportuni spazi e/o contenitori;
- i) dare indicazioni agli utenti in merito al funzionamento del Centro comunale di raccolta ed al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti, nonché fornire collaborazione nello scarico dei materiali;
- j) rimuovere giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro;
- k) evitare, in quanto espressamente vietato, di trattenere i materiali metallici e commercializzare qualsiasi altro materiale conferito dagli utenti;
- l) vietare il conferimento della frazione umida e della frazione secca presso il centro comunale di raccolta.

E' fatto espresso divieto di:

- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del centro comunale di raccolta;
- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel centro comunale di raccolta;
- d) introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli a cui gli stessi sono destinati;
- e) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito;
- f) effettuare operazioni di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti;
- g) conferire i rifiuti in sacchi non trasparenti di qualsiasi natura, chiusi e/o aperti, nei contenitori o spazi presso il centro di raccolta comunale. Tale divieto è tassativo per i rifiuti ingombranti.

I contenitori presenti nel centro di raccolta comunale dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:

- a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati; detti cartelli saranno contrassegnati con il colore corrispondente alla frazione merceologica trattata.
- b) essere di facile accesso all'utenza;
- c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti;

I rifiuti dovranno essere avviati al recupero/smaltimento con idonea periodicità evitando il sovraffollamento ed il congestionamento del centro di raccolta; la suddetta periodicità non dovrà comunque essere superiore a 6 mesi.

Il centro di raccolta dovrà essere assoggettato a pulizia e disinfestazione con idonea periodicità al fine di evitare l'insorgere di cattivi odori e/o la presenza di uccelli e roditori.

Per la sicurezza e la tutela dell'ambiente e dei cittadini, per quanto non espressamente dichiarato in questo articolo in riferimento alle piattaforme per la raccolta differenziata, loro strutture, attrezzature e contenitori, valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

TITOLO VI Altri servizi di raccolta

Art. 24 Servizi di raccolta su chiamata

I servizi di raccolta su chiamata si identificano in:

- servizio a cittadini residenti impossibilitati a conferire a propria cura i rifiuti ingombranti, ovvero altre frazioni di rifiuto la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e per cui è istituita la raccolta differenziata (sono escluse le frazioni per le quali è istituito un normale circuito di raccolta porta a porta), presso il centro di raccolta comunale, possono usufruire del servizio di chiamata a domicilio secondo le tariffe stabilite dal gestore del servizio.

Il servizio di asportazione dei suddetti rifiuti e conferimento alla piattaforma comunale dovrà essere eseguito entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta scritta avanzata dall'utente.

Il ritiro dei rifiuti dovrà essere effettuato in presenza del proprietario al fine di evitare la raccolta di rifiuti non conformi.

- servizio di raccolta e asportazioni delle varie frazioni di rifiuti urbani prodotti da feste, sagre e manifestazioni

Il costo dei suddetti servizi sarà a completo carico dell'utenza.

Le modalità di accesso a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.

Art. 25 Servizio di raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani

Il gestore potrà organizzare un servizio continuativo di raccolta dei Rifiuti Urbani Assimilati agli Urbani presso le utenze non domestiche.

TITOLO VII Gestione dei rifiuti urbani

Art. 26 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indifferenziati (frazione secca)

E' permesso il conferimento indifferenziato unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indifferenziati viene effettuata mediante sacchi a perdere.

La raccolta viene effettuata nel modo seguente: le utenze domestiche e non domestiche utilizzano sacchi verdi trasparenti con Logo del Comune di Grassobbio e dicitura "Comune di Grassobbio – Frazione secca" distribuiti dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana Comunale, di capacità pari a 110 lt., conformi a quanto indicato al precedente art. 20) chiusi mediante legaccio o altro che vengono posizionati all'esterno dell'abitazione, ai portoni, ai cancelli ed ingressi vari, sulla pubblica via, senza ingombrare la sede stradale onde consentire il ritiro dei sacchi da parte degli addetti del servizio. Le utenze poste in luoghi non adiacenti a viabilità devono provvedere a collocare i propri rifiuti in punti percorribili **viabilmente** dagli automezzi adibiti al servizio ovvero in posizioni concordate con il gestore del servizio. Per alcuni condomini ed edifici pubblici (scuole elementari e medie – cimitero Capoluogo) il conferimento avviene in cassonetti di proprietà privata che vengono conservati all'interno del perimetro di loro proprietà e posizionati all'esterno solo il giorno di raccolta.

E' vietato l'uso di sacchi neri e/o non conformi alle disposizioni di cui al precedente art. 20.

E' vietato chiudere all'interno del sacco trasparente altri sacchi che non consentono di controllare, da parte degli addetti, il loro contenuto; eventuali rifiuti in essi contenuti dovranno essere rovesciati nel sacco trasparente.

Il servizio di raccolta è svolto, per l'intera durata dell'anno, con frequenza settimanale.

L'utenza è tenuta a posizionare i rifiuti secchi non riciclabili lungo la pubblica via esclusivamente la sera precedente il giorno del passaggio del servizio di raccolta, non prima delle ore 21.00.

Non è consentita la consegna diretta presso il Centro di Raccolta Comunale .

Art. 27 Conferimento e Raccolta dei rifiuti organici domestici (frazione umida)

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.

Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere, chiusi, biodegradabili (mater-bi) riposti in contenitori dedicati mono o pluriutenza secondo le modalità di seguito esposte:

a) alle utenze sono assegnati gratuitamente contenitori ad uso domestico da 8-10 lt., per ogni nucleo familiare, e contenitori stradali da 25, 35, 80, 120 o 240/360 litri (la capacità e il numero dei contenitori stradali sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare);

b) nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili.

I contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

I contenitori per la raccolta della frazione umida sono contrassegnati da colore verde. I sacchi da introdurre nei contenitori dovranno essere in amido di mais biodegradabile (mater-bi), resistenti e semitrasparenti. I contenitori per la raccolta della frazione umida utilizzati per il conferimento vanno puliti regolarmente, con la massima cura.

Non è consentita la consegna diretta presso il Centro Comunale di raccolta.

E' consentita e incentivata la pratica del "compostaggio domestico" volta a ridurre il quantitativo di rifiuto organico conferito al servizio pubblico con possibilità di riduzione della tariffa secondo le disposizioni dello specifico regolamento.

A tal fine il Comune può organizzare periodicamente corsi formativi aperti a tutta la popolazione.

Il compostaggio domestico può essere effettuato mediante Bio-composter.

Art. 28 Conferimento e raccolta e degli ingombranti

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono organizzati secondo le seguenti modalità:

- a. conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso il Centro comunale di raccolta.
- b. conferimento presso il Centro comunale di raccolta sottostà a quanto stabilito agli articoli 23 e 24.

Art. 29 Conferimento e raccolta dei beni durevoli

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs 22/97, all'art. 18, comma 2, lettera n), spetta allo Stato individuare i beni durevoli; in fase di prima applicazione delle nuove norme i beni durevoli individuati sono i seguenti:

- a. frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b. televisori;
- c. computer;
- d. lavatrici e lavastoviglie;
- e. condizionatori d'aria.

Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli sono organizzati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso il Centro comunale di raccolta.
- b) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Art. 30 Conferimento e raccolta del materiale cartaceo.

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

[a\) la CARTA E CARTONE sono raccolti mediante:](#)

- Sistema di raccolta porta a porta o domiciliare.
La raccolta viene effettuata "porta a porta" il primo sabato (per utenza domestica e negozi) ed il terzo sabato di ogni mese (solo per negozi).
La carta ed il cartone devono essere conferiti dagli utenti ben piegati, in modo da diminuirne il volume, e legati senza utilizzare leganti in plastica o metallici. In alternativa la carta e cartoni possono essere conferiti all'interno di uno scatolone o all'interno di un sacco di carta. L'utenza è tenuta a posizionare il materiale lungo la pubblica via esclusivamente la sera precedente il giorno del passaggio del servizio di raccolta, non prima delle ore 21.00.
- Conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso il Centro comunale di raccolta.

Art. 31 Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree e degli scarti ligneo-cellulosici vegetali viene effettuato direttamente a cura del produttore presso il Centro Comunale di Raccolta.

Art. 32 Conferimento e raccolta dei rifiuti inerti.

I rifiuti inerti dovranno essere conferiti direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta e potranno essere conferiti esclusivamente dalle utenze domestiche.

Il gestore provvederà al controllo severo della provenienza dei rifiuti in oggetto.

Non potranno essere conferiti più di 0,5 mc. /anno.

Art. 33 Conferimento e raccolta dell'olio vegetale:

L'olio vegetale dovrà essere conferito direttamente –con contenitori di proprietà da svuotare– presso il Centro comunale di raccolta e potrà essere conferito esclusivamente dalle utenze domestiche ovvero da mense ed attività di ristorazione idoneamente convenzionate e/o autorizzate.

Il gestore del servizio provvederà al controllo severo della provenienza dei rifiuti in oggetto.

Per le utenze non domestiche che lo richiederanno, potrà essere istituito un servizio di raccolta domiciliare con cadenza mensile.

Art. 34 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:

PILE E BATTERIE

- negli appositi contenitori posti nel Centro di raccolta comunale;
- negli appositi contenitori stradali.

i PRODOTTI FARMACEUTICI inutilizzati, scaduti o avariati

- in appositi contenitori collocati presso le farmacie;
- presso gli appositi contenitori posti nel Centro di raccolta comunale;
- negli appositi contenitori stradali.

i PRODOTTI E CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F", le LAMPADE A SCARICA, i TUBI CATODICI, le cartucce esauste dei TONER, ECC. in seguito all'attivazione del sistema di raccolta dovranno essere obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore:

- presso il Centro comunale di raccolta.

Art. 35 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

In attesa del D.M. previsto dal D.Lgs. 22/97, art 45, comma 4, premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera f) è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche dettate dalla D.G.R. n. 122 – 19.6.75:

FRAMMENTI DI LEGNAME, STOFFA, AVANZI DI INDUMENTI, ETC.:

- a) confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
- b) deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
- c) smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.

PARTI METALLICHE QUALI ZINCO, OTTONE, PIOMBO, ETC.

- a) bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
- b) deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
- c) invio al recupero tramite rottamazione.

Art. 36 Frequenze dei servizi di raccolta domiciliare

Premesso che le frequenze più sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto, ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

rifiuti indifferenziati (frazione secca): settimanale;

frazione umida: settimanale (bisettimanale nel periodo estivo);

frazione umida – raccolta integrativa per bar, ristoranti, mense - frequenza settimanale
(di martedì da ottobre a maggio e di lunedì da giugno a settembre);

materiale cartaceo: due volte al mese;

plastica: due volte al mese;

vetro: due volte al mese;

pile, farmaci e siringhe: mensile (svuotamento contenitori su territorio);

olio vegetale (solo per le utenze non domestiche): mensile – in seguito all'attivazione del servizio-.

TITOLO VIII Gestione dei rifiuti di imballaggio

Art. 37 Competenze

Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) e e) compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere i) e J). La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) compete al Comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. La gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la gestione degli altri rifiuti.

E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Fino a che il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio non sarà a regime, eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata, unitamente ai corrispondenti imballaggi primari, qualora il sistema di raccolta adottato e la destinazione finale degli stessi lo permettano. (D.Lgs. 22/97, art. 43, comma 2).

Art. 38 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto vengono effettuati secondo le seguenti modalità.

I CONTENITORI IN VETRO potranno essere raccolti mediante:

- conferimento mediante raccolta porta a porta **anche nello stesso contenitore del metallo (Lattine e Barattoli n banda stagnata).**
- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di raccolta comunale (bottiglie e flaconi: esclusivo per le attività con debita autorizzazione di accesso).

In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori in vetro, altri prodotti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione.

I CONTENITORI IN PLASTICA (l'elenco di quelli raccogliibili separatamente è redatto periodicamente dal gestore in base alle indicazioni fornite dal CO.NA.I) preventivamente schiacciati, potranno essere raccolti mediante:

- conferimento mediante raccolta porta a porta **in sacchi trasparenti di colore giallo con logo del Comune di Grassobbio e dicitura "Comune di Grassobbio – Frazione plastica), distribuiti dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana Comunale, di capacità pari a 110 lt., conformi a quanto indicato al precedente art. 20) chiusi mediante legaccio o altro**

E' vietato l'uso di sacchi neri e/o non conformi alle disposizioni di cui al precedente art. 20.

- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro comunale di raccolta (sono esclusi bottiglie e flaconi e fraz. Idoneamente identificate dall'elenco succitato).

In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori in plastica, contenitori diversi da quelli stabiliti nell'apposito elenco, né tantomeno altri oggetti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione.

I CONTENITORI IN METALLO (LATTINE E BARATTOLI IN BANDA STAGNATA), preventivamente schiacciati, potranno essere raccolti mediante:

- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro comunale di raccolta
- conferimento mediante porta a porta anche nello stesso contenitore del vetro.

Non possono essere conferiti, unitamente ai contenitori in metallo (lattine e barattoli in banda stagnata), altri materiali, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione.

I contenitori in CARTONE verranno raccolti unitamente agli altri rifiuti cartacei secondo le modalità descritte all'art. 30, comma 1, lettera a).

Art. 39 Frequenze dei servizi di raccolta

La frequenza dei servizi di svuotamento o asporto presso il centro comunale di raccolta oggi in atto, oltre al servizio di raccolta domiciliare, sottostà alle seguenti cadenze:

- a) **imballaggi in vetro:** n. 60 svuotamenti annui minimi.
- b) **imballaggi in cartone:** n. 240 svuotamenti annui minimi.
- c) **imballaggi in metallo:** n. 12 svuotamenti annui minimi.
- d) **frazione in plastica (Cellophane e Polistirolo):** n. 35 svuotamenti annui minimi.

TITOLO IX Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 40 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Il gestore del servizio, rilevate le particolari caratteristiche quali-quantitative dei RSA, potrà istituire appositi servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani volti al maggior recupero possibile di materiali in modo differenziato.

E' possibile predisporre un servizio di raccolta dei RSA per i seguenti materiali:

rifiuti indifferenziati;

carta e cartone;

imballaggi in vetro;

imballaggi in plastica – cellophane e polistirolo- (l'elenco di quelli raccogliibili sarà redatto dal gestore del servizio in base alle effettive possibilità di commercializzazione e recupero);

materiali in metallo;

abiti e prodotti tessibili

legno;

rifiuti organici compostabili;

verde derivante da potatura di alberi e sfalci d'erba, scarti ligno-cellulosici naturali;

Il servizio verrà attivato gradualmente, in ragione delle soluzioni organizzative individuate.

Il conferimento e la raccolta differenziata dei materiali di cui al precedente comma 2 verranno effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento presso il Centro di raccolta comunale.

Se ritenuto necessario potrà essere stabilito che l'utente possa accedervi in precise fasce orarie, fuori dai normali orari d'apertura al pubblico, e con precise modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del servizio, il tutto al fine di evitare gravi problemi organizzativi e gestionali al normale funzionamento del Centro di raccolta comunale derivanti dalle prevedibili notevoli quantità di materiali apportate; allo scopo il gestore del servizio, potrà distinguere, in base alla qualità e quantità di rifiuti prodotti, le attività in grandi e piccole utenze, equiparando queste ultime all'utenza domestica e regolamentando diversamente i conferimenti delle prime.

b) raccolta presso il produttore.

Il gestore del servizio potrà organizzare i servizi di raccolta, successivo trasporto ed avvio alle differenti fasi di recupero e/o smaltimento finale; congiuntamente all'istituzione del singolo servizio il gestore del servizio provvederà a stabilire le modalità di conferimento e le norme a cui l'utente dovrà attenersi.

Allo stato attuale detti rifiuti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

a) Rifiuti assimilati indifferenziati:

- con le stesse modalità previste all'articolo 26,

b) Rifiuti organici:

- con le stesse modalità previste all'articolo 27,

c) Carta e Cartone, imballaggi primari e secondari in vetro, plastica:

- raccolta porta a porta o domiciliare con le stesse modalità previste all'articolo 38;

d) Rifiuti legno e metallo, rifiuti ingombranti, metallo, polistirolo, verde e scarti ligno-cellulosici naturali:

- con le stesse modalità previste per le utenze domestiche.

Art. 41 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

In mancanza di una normativa specifica, essendo stata abrogata la L. 45/89, sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da **malattie infettive**, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.

In attesa del D.M. previsto dal D.Lgs. 22/97, art 45, comma 4, sono considerati rifiuti sanitari assimilati agli urbani i rifiuti sanitari non pericolosi e non potenzialmente infetti; a titolo esemplificativo: i rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di ristorazione, da residui di pasti provenienti da reparti non infettivi, i rifiuti prodotti al di fuori del circuito sanitario denunciati come rifiuti urbani misti, i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio; inoltre i rifiuti costituiti da materiale metallico ingombrante e non, i vetri per farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi qualora non presentino condizioni di pericolosità da un punto di vista infettivo e non contengano di farmaci.

I rifiuti di cui al comma 2, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati all'art. 40.

TITOLO X Gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Art. 42 Gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 13.
2. Il gestore del servizio qualora lo ritenga opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

TITOLO XI Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del “fai da te”

Art. 43 Smaltimento di veicoli a motore

I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

Art. 44 Servizi di raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, degli accumulatori al piombo esausti e dei pneumatici usurati

Questa Amministrazione Comunale intende fornire, nel rispetto del regime autorizzativo nazionale e regionale ed in ossequio a quanto previsto al punto 8.5.1. del “Piano regionale di gestione dei rifiuti” di cui alla D.G.R. 8/220 del 27.06.05, un servizio di raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, degli accumulatori per autoveicoli e dei pneumatici usurati provenienti dalle pratiche del “fai da te”.

Art. 45 Modalità di conferimento e raccolta differenziata degli accumulatori al piombo esausti, dell'olio minerale esausto e dei pneumatici usurati

Gli accumulatori per autoveicoli, l'olio minerale esausto e i pneumatici usurati potranno essere conferiti

- in appositi contenitori, cisterna o platea ubicati nel Centro di raccolta comunale .

TITOLO XII Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 46 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, il gestore del servizio, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale promuove:

- campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
- iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
- iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
- divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.

Art. 47 Uso di materiale in carta riciclata

Ai fini di incrementare e promuovere l'uso di materiale derivante da riciclaggio, il Comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di carta riciclata nei vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di carta riciclata da utilizzare presso gli uffici comunali;

Per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti e promuovere la raccolta differenziata, è utilizzato materiale in carta riciclata.

Il gestore del servizio promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di carta riciclata presso scuole, uffici ed aziende private.

TITOLO XIII Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 48 Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 49 Raccolta, trattamento e spazzamento

Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono:

- a) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi.
- b) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta.
- c) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.

Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.

Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli Enti competenti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con apposito capitolato speciale d'appalto in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme presente regolamento.

E' fatto divieto a qualsiasi utente che decida di provvedere autonomamente allo spazzamento e pulizia di aree pubbliche antistanti la propria abitazione o esercizio di abbandonare sul suolo pubblico i materiali spazzati o raccolti.

Art. 50 Contenitori porta rifiuti

Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.

E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata.

Art. 51 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

Le aree scoperte private non di uso pubblico, le aree e locali di uso comune dei fabbricati, recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio,

provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, **da materiali di scarto abbandonati anche da terzi e, in caso di scarico abusivo, denunciare all'autorità competente il fatto e provvedere a proprie spese allo smaltimento.**

A tale scopo, essi devono **dotarli**, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Art. 52 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.

Per i rifiuti prodotti dai mercati è istituito apposito servizio di raccolta , con particolare attenzione alla differenziazione della frazione umida dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal servizio, prestando la massima cura nella differenziazione delle varie frazioni di rifiuto, evitando la dispersione degli stessi.

Gli imballaggi di carta e cartone devono essere preventivamente rotti e piegati e gli imballaggi di plastica schiacciati, in modo da diminuirne il volume.

Art. 53 Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 54 Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 55 Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 56 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti che avranno cura di conferire i rifiuti, opportunamente differenziati.

Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza comunale.

In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 57 Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di pulizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco/Il responsabile del servizio comunale adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 58 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:

- a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
- b) il diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- c) l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- d) la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;
- e) lo sgombero della neve.

Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

Art. 59 Sgombero della neve

In caso di nevicate si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- a) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse.
- b) lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.
- c) è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.
- d) ai proprietari degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano sulla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

TITOLO XIV *Disposizioni finali*

Art. 60 Divieti

- a) Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:
- a. abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
 - b. cernire, rovistare e recuperare, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il Centro di raccolta comunale;
 - c. imbrattare il suolo e le acque pubbliche e/o private, o adibiti ad uso pubblico, con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
 - d. conferire i rifiuti pericolosi non attenendosi a quanto stabilito dal presente regolamento;
 - e. conferire i rifiuti mediante cassonetti ai soggetti privi di specifica autorizzazione.
- b) E' espressamente vietato ai concessionari delle raccolte il prelievo dei rifiuti all'interno delle aree private recintate e non direttamente accessibili da parte di chiunque per eventuali ispezioni. Le deroghe al presente divieto vengono autorizzate qualora sussistano valide giustificazioni e dietro richiesta del produttore con la quale lo stesso si impegna ad autorizzare il Comune ad effettuare eventuali sopralluoghi di verifica all'interno di detta proprietà.
- c) E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.
- d) L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:
- a. siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
 - b. siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
 - c. siano forniti all'Amministrazione Comunale i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

Art. 61 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, a cui provvede il Comune in regime di privativa, è istituita apposita tariffa in applicazione del titolo IV del D.Lgs. 22/97 e del DPR 158/99.

Il Comune disciplina l'applicazione della tariffa suddetta con apposito regolamento.

Art. 62 Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 22/97.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 63 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale, **quanto previsto dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, nonché dal Regolamento Locale d'Igiene e dalle ordinanze sindacali e comunali in materia.**

Art. 64 Controlli

Restano valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali; in particolare competono all'Amministrazione Comunale i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

Art. 65 Accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del Servizio, il Corpo di Polizia Locale ovvero l'Ufficio Comunale preposto.

Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 66 Sanzioni

Chiunque, in violazione ai divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1 e 46, commi 1 e 2 del D.Lgs. 22/97, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 a Euro 619,75, oltre all'addebito dei costi di smaltimento degli stessi secondo le tariffe vigenti.

Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,82 a Euro 154,94, oltre all'addebito dei costi di smaltimento degli stessi secondo le tariffe vigenti.

E' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto della raccolta differenziata.

Ogni violazione al divieto di conferimento di materiali o rifiuti attraverso cassonetti di cui all'art. 60 - comma 1 - lettera i) sarà punita con la sanzione amministrativa di € 150,00.

Ogni violazione alle modalità di conferimento o di deposito dei rifiuti, la mancata ripresa entro 24 ore di sacchi rotti, non idonei o non raccolti e l'introduzione di rifiuti domestici e/o pericolosi nei cestini portarifiuti stradali in violazione a quanto previsto dal presente regolamento saranno puniti con la sanzione amministrativa di € 150,00.

Allegato 1

Sono considerati rifiuti speciali assimilabili agli urbani tutti quei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività di commercio, industria, agricoltura, artigianato e servizi che, indipendentemente dalle quantità prodotte, presentano una composizione merceologica simile ai rifiuti urbani per qualità e rientrano nelle tipologie dei materiali di seguito riportate:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs.22/77;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, , carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- Rifiuti in metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica;